



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE

0000243 del 10/06/2021

Al Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e, in particolare, l'articolo 13, concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15/02/2021), con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, gli articoli 2 (Ministero della transizione ecologica), 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) e 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 54 del 04/03/2021) con il quale il professor Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 119 del 31 marzo 2021;

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "*Disposizioni in campo ambientale*" ed in particolare, l'art.17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio nazionale per l'ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio nazionale per l'ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio nazionale per l'ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

VISTO il decreto del Segretario generale *pro tempore* del 13 febbraio 2019, prot. n. 21/SG, con il quale è stata istituita la "Commissione per le associazioni ambientaliste" ai fini dell'individuazione delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 349 del 1986;

VISTA l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione denominata "Associazione Ecologica, Zoofila, Ambientale, Guardia Nazionale, Ittica, Venatoria, Guardiaparchi, Guardiaboschi, Protezione Civile – A.E.Z.A. Guardia Nazionale", datata 16 marzo 2018 ed acquisita al prot. n. 1485/SG del 9 aprile 2018, tesa ad ottenere l'individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

VISTA la nota del 24 gennaio 2019 prot. n. 335/SG, con la quale il Segretariato generale *pro tempore* del Ministero ha richiesto all'Associazione l'integrazione documentale necessaria al fine del completamento formale dell'istanza sopraccitata;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 1320/SG del 12 marzo 2019, con la quale l'Associazione ha provveduto a fornire la documentazione mancante;

VISTA la nota del 21 agosto 2019 prot. n. 4277/SG, con la quale il Segretariato generale *pro tempore* del Ministero ha richiesto, all'Associazione istante, di far pervenire documentazione integrativa relativamente ad alcune criticità riscontrate in ordine al requisito di un ordinamento interno democratico;

VISTE le note acquisite rispettivamente al prot. n. 5006/SG del 11 ottobre 2019 e al prot. n. 5052/SG del 14 ottobre 2019 con cui l'Associazione ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti e parte della documentazione richiesta;

VISTA la nota del 12 dicembre 2019 prot. n. 6256/SG, con la quale il Segretariato generale *pro tempore* ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art.10-*bis* della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all'individuazione di cui al citato articolo 13, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa, non risultando, di fatto, superate tutte le criticità riferite al requisito relativo ad un ordinamento interno democratico previsto dallo statuto;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 4051/MATTM del 24 gennaio 2020 con la quale l'Associazione ha presentato le proprie osservazioni e ha provveduto ad inviare lo statuto modificato così come richiesto dall'Amministrazione;

TENUTO CONTO che la citata "Commissione per le associazioni ambientaliste" *pro tempore*, nella riunione di cui al verbale prot. n. 4058/SG del 5 agosto 2019, ha riscontrato nella documentazione inviata in allegato all'istanza i previsti requisiti fondamentali riferiti alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale svolta dall'Associazione nel triennio precedente l'istanza in almeno le medesime cinque regioni;

ACQUISITA la proposta prot. n. 25521 del 9 aprile 2020 del Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione del Ministero, con cui si esprime parere favorevole all'individuazione dell'Associazione denominata "Associazione Ecologica, Zoofila, Ambientale, Guardia Nazionale, Ittica, Venatoria, Guardiaparchi, Guardiaboschi, Protezione Civile – A.E.Z.A. Guardia Nazionale" tra quelle riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge n. 349 del 1986;

CONSIDERATO che l'Associazione denominata "Associazione Ecologica, Zoofila, Ambientale, Guardia Nazionale, Ittica, Venatoria, Guardiaparchi, Guardiaboschi, Protezione Civile

– *A.E.Z.A. Guardia Nazionale*”, all’esito dell’iter istruttorio e tenuto conto dei chiarimenti di cui alla nota prot. 11800 del 4 giugno 2021 della Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione del Ministero, risulta in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

DECRETA

Articolo 1

(Individuazione ai sensi dell’art.13 della legge 349/86)

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui richiamate, è individuata l’Associazione denominata “*Associazione Ecologica, Zoofila, Ambientale, Guardia Nazionale, Ittica, Venatoria, Guardiaparchi, Guardiaboschi, Protezione Civile – A.E.Z.A. Guardia Nazionale*”, con sede legale a Catanzaro in via Domenico Mottola d’Amato n.12 - C.F. 92026520798, quale Associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349.
2. È disposto, per l’effetto, l’inserimento dell’Associazione denominata “*Associazione Ecologica, Zoofila, Ambientale, Guardia Nazionale, Ittica, Venatoria, Guardiaparchi, Guardiaboschi, Protezione Civile – A.E.Z.A. Guardia Nazionale*” nell’Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 349/86, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.
3. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero della transizione ecologica ogni eventuale modifica statutaria, di legale rappresentanza, di sede legale ed operativa, nonché del contatto di posta elettronica certificata.
4. Il presente decreto sarà trasmesso all’Associazione a cura della Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.


Roberto Cingolani